

	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI	
	PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E	
	RIABILITAZIONE DELL'ETA' EVOLUTIVA	
	AI SENSI DEL D. LGS. 241/2000	
	Tra	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche	
	"ASL n. 8 di Cagliari", con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Viale Lungomare	
	Poetto, 12 e sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16 – codice fiscale e partita	
	IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore,	
	che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante	
	e	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis di seguito denominata anche	
	"ASL n. 7 Sulcis", con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, 9 – codice fiscale e	
	partita IVA n. 03990310926 – nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa	
	Giuliana Campus, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità	
	di Legale Rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- l'ASL n. 8 di Cagliari con Nota PG/2022/_____ del ___/___/2022, ha	
	manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione finalizzata all'erogazione di	
	prestazioni professionali nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, che	
	abbiano specifica formazione professionale rivolta alle cerebro lesioni dell'infanzia	
	ed al successivo trattamento con tossina botulinica, e/o il collaudo di presidi	
	specifici;	

	- l'ASL n. 7 di Carbonia, verificata la presenza nelle proprie piante organiche di	
	Dirigenti Medici abilitati a rendere le prestazioni richieste, si è resa disponibile	
	previa stipula di apposita Convenzione a garantire, ove possibile, le prestazioni	
	richieste;	
	- dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico della ASL n. 7	
	Sulcis nel garantire le prestazioni in oggetto che, pertanto, potranno essere	
	garantite a favore della ASL n. 8 di Cagliari previa acquisizione della disponibilità	
	da parte dei Dirigenti Medici interessati ed a condizione che vengano soddisfatte	
	prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate	
	dai Dirigenti Medici, specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'età	
	evolutiva, con specifica formazione rivolta alle cerebro lesioni dell'infanzia e	
	successivo trattamento con tossina botulinica in quella fascia d'età e/o il collaudo di	
	presidi specifici.	
	Articolo 2 – Modalità prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici,	
	a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018	
	(ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di	
	servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per	
	l'attività istituzionale di competenza della ASL n. 7 Sulcis e nel limite complessivo	
	massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e	

	quant'altro previsto dalla vigente normativa, e comunque nel limite massimo di dieci ore settimanali.	
	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013 bis.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL n. 8 di Cagliari ed il Direttore della Struttura coinvolta della ASL n. 7 Sulcis.	
	Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione	
	L'ASL n. 8 di Cagliari, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'ASL n. 7 Sulcis l'importo €60,00 lorde oltre IRAP, nonché il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici.	
	Il compenso mensile lordo, risultante dalle attività effettuate, verrà corrisposto alla ASL n. 7 Sulcis per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno garantito la consulenza.	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti della ASL n. 7 del Sulcis mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validata dall'ASL n. 8 di Cagliari.	

	Sulla base della rendicontazione validata la ASL n. 8 di Cagliari emetterà ordine	
	tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare	
	fattura da parte della ASL n. 7 Sulcis, che provvederà nel termine di sette giorni	
	dalla ricezione dell'ordine.	
	La ASL n. 7 Sulcis provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel	
	termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.	
	I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 8 di Cagliari dietro presentazione di	
	relativa fattura emessa dalla ASL n. 7 Sulcis entro il termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi	
	IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d'Italia.	
	Nel caso in cui l'ASL n. 8 di Cagliari non provveda a liquidare i compensi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo dei Dirigenti	
	Medici della ASL n. 7 Sulcis di garantire gli accessi senza che questo possa essere	
	considerato interruzione di servizio.	
	Articolo 4 – Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale,	
	relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere, sono a totale carico	
	della ASL n. 8 di Cagliari che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa.	
	Articolo 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità	
	dodici mesi. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le	
	parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione	
	con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.	

	In caso di recesso l'ASL n. 7 Sulcis avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
	Articolo 6 – Trattamento dei dati	
	Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti Medici che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 8 di Cagliari, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti norme in materia.	
	Articolo 8 – Disposizioni finali	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del	

1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composta da sei pagine ed otto articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'ASL n. 4 Ogliastra.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL n. 7 Sulcis

per l'ASL n. 8 di Cagliari

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Giuliana Campus)

(Marcello Tidore)